



Intervento finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

**ADEGUAMENTO SISMICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO “LE GRAZIE” EDIFICI B-C
VIA DEI CICLAMINI 1 - TERNI**

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Proprietà: Comune di Terni
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

(A75A18)

Sommario

1	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
2	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI	2
3	PROCEDURE TRATTAMENTO RIFIUTI	3
4	RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE	4
5	BONIFICA AMIANTO	5
6	ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI RESPONSABILE	6
7	REGISTRAZIONI E DOCUMENTAZIONE	6
8	IMPIANTI DI CONFERIMENTO	7
9	CALCOLO QUANTITÀ	7

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti l'impianto normativo a cui deve sottostare la gestione è riconducibile essenzialmente al D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii; ulteriori riferimenti sono i seguenti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120. Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
- il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011, n.52. Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- il Decreto Ministeriale del 9 luglio 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
- il Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
- il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14- bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
- la Direttiva 2008/98/CE - Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 -Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254: Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
- la Direttiva 09 aprile 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti".
- IL Decreto MITE 15/07/2022 n° 278.

2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI

Le demolizioni saranno eseguite con le seguenti modalità descritte:

- a) la presentazione prima dell'avvio delle demolizioni di un Piano di demolizione e recupero che contenga le specifiche di trattamento dei rifiuti con individuazione degli impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento;
- b) la predisposizione di contenitori atti a consentire lo stoccaggio differenziato dei rifiuti per le diverse tipologie previste.
- c) l'adozione di misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione
- d) l'adozione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- e) l'adozione di misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- f) l'adozione di misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

3 PROCEDURE TRATTAMENTO RIFIUTI

La realizzazione degli interventi di progetto prevede la produzione di rifiuti inerti non pericolosi oltre che lo smaltimento di componenti in cemento amianto e terre e rocce di scavo.

Le procedure di lavoro dovranno prevedere:

- la rimozione selettiva e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
- una prima cernita dei materiali in gruppi di materiali omogenei puliti;
- il conferimento dei rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/ o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

L'Impresa appaltatrice sarà considerata responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno dell'area di lavoro, e pertanto ai fini delle operazioni di prelievo, imballo, trasporto, recupero e/o smaltimento sarà considerata a tutti gli effetti il "produttore" e "detentore" dei rifiuti con i relativi oneri (artt. 183 e 188 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

In base all'art.4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n.120, i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (quindi al regime dei sottoprodotti). L'Impresa appaltatrice in qualità di produttore renderà le dichiarazioni previste dall'art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) all'Agenzia di protezione ambientale competente. Nell'eventualità di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 5 D.P.R. 13 giugno 2017, n.120. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata dall'Affidataria attraverso la raccolta, il trasporto e lo smaltimento o il recupero presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006.

L'Impresa appaltatrice dovrà procedere, ai sensi del Nuovo Codice CER (Decisione 2000/532/CE e ss.mm.ii.), ad indicare la classificazione dei rifiuti che saranno prodotti e gestiti nelle varie fasi di intervento (fino al successivo smaltimento).

Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti (omologa del rifiuto), realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunque fornire alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, prima dell'inizio delle attività di cantiere, un piano di gestione dei rifiuti in cui saranno indicati:

- Identificazione dei codici CER dei rifiuti prodotti;
- Procedure di omologazione dei rifiuti;
- Impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- Autorizzazioni degli impianti individuati;
- Elenco e autorizzazioni dei trasportatori utilizzati.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi adeguati ed autorizzati al trasporto in ottemperanza alla norma ADR, RID, IMDG quando applicabili. I rifiuti trasportati all'esterno dell'area di cantiere dovranno essere accompagnati dai rispettivi formulari di identificazione.

I formulari saranno poi consegnati e trascritti sul registro di carico e scarico secondo le modalità indicate dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. I certificati di pesatura a destinazione, i formulari di identificazione del rifiuto e il registro di carico e scarico saranno gli strumenti di riferimento per il computo dei quantitativi di rifiuti effettivamente rimossi e portati a smaltimento. Per tutti i rifiuti che saranno inviati a smaltimento, l'Affidataria dovrà produrre alla D.L. la copia del formulario di trasporto, di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006.

4 RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE

Le tipologie di rifiuti producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle Operazioni di demolizione, costruzione e scavo, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:

- Rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione;
- Terreno prodotto dalle operazioni di scavo;
- Scarti derivanti dalle lavorazioni edili;
- Scarti derivanti dagli imballaggi dei materiali conferiti presso il cantiere.

Al fine di rispondere ai Criteri Minimi Ambientali previsti dal D.M. 11.01.17 relativamente alle prestazioni ambientali del cantiere, si prevede accorgimenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere, atte a implementare la raccolta differenziata e massimizzare il riciclo degli scarti prodotti.

Si prevede quindi l'utilizzo di cassonetti diversificati per ogni tipologia di scarto: differenziando i cassoni e le modalità di raccolta dei rifiuti ed imballando selettivamente i materiali di risulta, si agevolano le successive operazioni di riciclo dei materiali nelle apposite sedi, riducendo notevolmente l'impatto ambientale e le tempistiche associate alle operazioni di movimentazione ed aumentando la quantità di materiale avviato a riciclo.

La raccolta delle varie tipologie di rifiuto avverrà in container differenziati. Nello specifico si individua la presenza di:

- Materiali da costruzione a base di gesso
- Materiali cementizi
- Materiali plastici
- Mattonelle e ceramiche
- Laterizi
- Materiali metallici
- Legno
- Terre e rocce da scavo

Ogni 3 settimane e/o al raggiungimento di 10mc di effettuerà il trasporto su gomma dei rifiuti del cantiere con mezzi autorizzati e adeguati, in ottemperanza alle norme RDA, RID, IMDG.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in centri di trattamento o discariche autorizzate ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in prossimità del cantiere.

Tutte le forniture consegnate presso il cantiere saranno analizzate e trattate per permettere la differenziazione e conseguente smaltimento anche dei materiali costituenti imballaggi e strutture di supporto dei materiali da posare in opera. Per permettere questo verrà predisposta l'adozione di cassonetti dedicati per la differenziazione dei seguenti materiali:

- Legno
- Plastica
- Carta e cartone

Per le terre e rocce da scavo dovranno essere adottate tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali, mentre il materiale da scavo non utilizzato direttamente in situ, sarà avviato alle pubbliche discariche in base ai risultati delle analisi ambientali condotte sui terreni.

Per quanto concernente la tutela del suolo, al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, o ancora erosione del suolo, prevede di gestire le operazioni di scavo secondo la seguente sequenza:

- l'asportazione dello strato di scotico del terreno vegetale (ricco di humus e sali minerali) e relativo accantonamento per il successivo riutilizzo in rinterri ed opere a verde, per una profondità di almeno 60cm;

- l'eventuale trasporto del materiale eccedente la quota per cui è previsto il riutilizzo in loco centri di deposito autorizzati per il trattamento di terre non contenenti sostanze pericolose;
- verifica della qualità del terreno inizialmente accantonato prima del suo riutilizzo in loco, ed eventuale bonifica in caso di necessità.

Saranno quindi accantonati provvisoriamente e separatamente i due tipi di terreno, quello dello scotico e quello dello scavo vero e proprio. Il terreno di scotico sarà provvisoriamente accantonato in cantiere in modo tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato per le opere a verde delle aree esterne quali scarpate e zone verdi. In particolare si costituiranno cumuli non più alti di 2 m, evitando ogni processo di compattazione.

Il terreno di scavo più profondo invece verrà riutilizzato per le operazioni di rinterro.

5 BONIFICA AMIANTO

La rimozione di materiali contenenti amianto prevede la predisposizione di un Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti. Questo Piano, redatto a cura dell'impresa che esegue la bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

I materiali contenenti amianto devono essere smaltiti mediante ditte specializzate iscritte all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi degli smaltimenti dei rifiuti. L'Impresa appaltatrice dovrà produrre alla D.L. il "formulario d'identificazione" del rifiuto firmato e datato dal destinatario.

Le operazioni di bonifica d'amianto devono prevedere la pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione evitando il ruscellamento; asportazione di incrostazioni macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda, trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento, stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a discarica; l'incapsulamento temporaneo e permanente di lastre di copertura in cemento amianto degradate e da rimuovere, o da confinare con sovracopertura, compreso il rinforzo delle zone fessurate con rete in fibre sintetiche da applicare tra la prima e la seconda mano; la rimozione del manto di copertura in lastre di cemento amianto già incapsulate. Il compenso per la rimozione comprende tutte le necessarie operazioni per l'incapsulamento, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche ivi compresi oneri di discarica.

La pulizia e l'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura è da computarsi in base alle dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 m².

I serbatoi di cemento amianto completi di coperchio verranno rimossi previo incapsulamento mediante l'applicazione su tutte le pareti interne ed esterne di un prodotto fissativo in dispersione acquosa ed elevata penetrazione e potere legante, lo smontaggio, l'imballaggio con teli di polietilene, l'abbassamento al piano di carico, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, carico e trasporto alle discariche.

Per la rimozione di murature interne ed esterne è previsto l'incapsulamento realizzato mediante l'applicazione di due mani di diverso colore, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ed elevata penetrazione e potere legante, su tutte le superfici esposte, imballaggio con teli di polietilene, abbassamento, stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, carico e trasporto alle discariche.

Il compenso per la rimozione comprende anche a carico e spese dell'Impresa appaltatrice la predisposizione di eventuali pratiche e/o autorizzazioni ASL che si renderanno necessarie.

6 ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI RESPONSABILE

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore). A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione. Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza. Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- Classificazione ed attribuzione dei CER corretti in conformità di quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE) e relativa definizione della modalità gestionali;
- Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante:
 - a Verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;
 - b Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;
 - c Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verifica del ritorno della quarta copia.

7 REGISTRAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente le varie fasi di produzione e smaltimento dei rifiuti, per le singole tipologie di materiali, sarà costituita da:

- formulari di identificazione;
- registro di carico/scarico;
- certificati analitici rilasciati dai laboratori contenenti l'attribuzione dei codici CER, della possibile destinazione del rifiuto e della corretta etichettatura;
- scheda descrittiva rifiuto;
- documento di omologazione del rifiuto;
- copia delle autorizzazioni dei soggetti operanti nella gestione dei rifiuti (trasportatori ed impianti di trattamento/smaltimento);
- documentazione interna (utile alla gestione ed alla contabilizzazione delle attività di cantiere).

Il rifiuto dovrà essere sottoposto a caratterizzazione chimico-fisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell'ambito del D.Lgs. 152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell'ambito della procedura di recupero semplificata di cui al DM Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.). I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti.

Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione, purché non pericolosi, sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

I materiali in uscita dal deposito saranno accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto, redatto in accordo alle normative vigenti.

Tale formulario sarà redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. La prima copia rimarrà presso il produttore/detentore. Qualsiasi procedura operativa adottata assicurerà, in ogni caso, una corretta modalità di gestione dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi prefissati, delle normative vigenti concordando la stessa con l'organo di controllo.

8 IMPIANTI DI CONFERIMENTO

I materiali che non potranno essere riutilizzati, classificati come rifiuti non pericolosi, saranno condotti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio e limitrofi all'area di cantiere. L'impianto prescelto dovrà essere idoneo a ricevere il rifiuto che deve rispondere a requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta. I terreni in eccedenza dovranno essere conferiti in siti ricettivi autorizzati al trattamento e/o smaltiti in discariche autorizzate.

A puro titolo indicativo si riporta un elenco di impianti di trattamento presenti nell'area di Pistoia

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI - TRATTAMENTO RIFIUTI

REM s.r.l. Strada Maratta, SNC 05035 Narni (TR)

GRILLOFER Via Curio Fornaci, 5/7 05100 Terni (TR)

RIGENERA s.r.l. Strada Maratta Bassa, KM. 3.69505100 Terni (TR)

9 CALCOLO QUANTITÀ

Il computo metrico estimativo stima le seguenti quantità di rifiuti da conferire ad impianti di trattamento ricomprese nei sotto computi dei lavori a corpo; nella parte di lavori a misura sono contenute previsioni che riguardano ulteriori demolizioni, tali quantità non esattamente quantificabili, non sono riportate nella presente relazione che contiene anche la descrizione delle procedure di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti nel sottotetto dell'edificio C ed il cui peso è stato stimato presuntivamente.

Si precisa che le quantità riportate nella presente Relazione hanno valore solo ai fini di rendere edotta l'Impresa sulle problematiche di smaltimento dei rifiuti derivanti da lavorazioni previste in progetto, mentre ai fini di determinazione dei compensi, sia per la parte a corpo che per quella a misura, vale quanto riportato nei documenti economici dell'appalto.

I rifiuti sono raggruppati per codice CER di nella tabella seguente estrapolata dal Computo metrico prezzi a corpo edili.

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Codice C.E.R.17.01.01	Codice C.E.R.17.01.06	Codice C.E.R.17.02.01	Codice C.E.R.17.02.02	Codice C.E.R.17.05.03	Codice C.E.R.17.03.02
			t	t	t	t	t	t
02.07.0171. 001	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".							
		619,52						
		252,00						
	SOMMANO q	871,52	87,15					
02.07.0171. 007	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06".							
		2 406,12						
		1 262,05						
		896,23						
		9 402,12						
		250,25						
		2 070,08						
		278,44						
	SOMMANO q	16 565,29		1 656,53				

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Codice C.E.R.17.01.01	Codice C.E.R.17.01.06	Codice C.E.R.17.02.01	Codice C.E.R.17.02.02	Codice C.E.R.17.05.03	Codice C.E.R.17.03.02
02.07.0172. 001	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".							
		520,95						
	SOMMANO kg	520,95			0,52			
02.07.0172. 002	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".							
		6 726,24						
		35 338,88						
	SOMMANO kg	42 065,12				42,07		
02.07.0175. 004	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".							
		760,32						
	SOMMANO q	760,32					76,03	

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Codice C.E.R.17.01.01	Codice C.E.R.17.01.06	Codice C.E.R.17.02.01	Codice C.E.R.17.02.02	Codice C.E.R.17.05.03	Codice C.E.R.17.03.02
NA01.050.05 0	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)							
		5,56						5,56
	SOMMANO Tn		87,15	1 656,53	0,52	42,07	76,03	5,56